

WORKERS BUYOUT

UNA BUSSOLA PER IL LAVORO

WBO

Difendere il proprio lavoro e diventare protagonisti

Tra le possibili **soluzioni di una crisi d'impresa e per difendere i posti di lavoro** va annoverata anche quella che vede gli stessi dipendenti dell'azienda acquistare l'azienda in crisi e proseguirne l'attività **tramite la costituzione di una cooperativa**.

Queste operazioni vanno sotto il nome di **Workers Buyout** (*aziende comprate dai dipendenti*), in sigla **WBO**, che complessivamente si sostanzia in una serie di attività, di tipo societario e finanziario, funzionali a permettere ai lavoratori di una azienda – al fine di salvaguardare il proprio posto di lavoro e la propria continuità reddituale - di **diventarne proprietari attraverso lo strumento della società cooperativa** che gli stessi avranno avuto cura di costituire.

In quest'ottica, il WBO potrebbe essere un valido strumento, non solo per superare i periodi di crisi aziendali, ma anche per risolvere un grave problema che affligge le PMI italiane: la successione e l'avvicendamento generazionale.

Solo valorizzando l'intraprendenza e l'autoimprenditorialità si possono salvare posti di lavoro.

I Passaggi, dalla crisi alla cooperativa WBO

Le fasi salienti dell'operazione di WBO possono riassumersi in quattro passaggi:

01

I dipendenti, soggetti promotori, hanno l'obiettivo **di acquisire il patrimonio** della dell'azienda, in crisi o successione, in cui lavorano.

02

I dipendenti **costituiscono una nuova società, la cooperativa**, sottoscrivendo e versando le quote del capitale sociale attraverso risorse che possono provenire anche dall'anticipo della NASPI o da altre fonti. Il versamento del capitale sociale può avvenire anche un momento successivo a quello della costituzione.

03

Possono **essere contattati investitori istituzionali** come Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, e CFI, Partecipata e vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i quali dietro istanza della nuova cooperativa, corredata dal relativo piano industriale, partecipano al capitale di rischio in qualità di soci finanziatori/soventori;

04

La nuova cooperativa con il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci lavoratori e da eventuali altri soci soventori, Coopfond e CFI, nonché con altre risorse acquisite attraverso l'emissione di titolo di debito o finanziamenti dal mondo bancario **acquisisce il ramo o l'intera azienda in crisi o in transizione generazionale.**

Focus

Al momento della costituzione serve versare almeno la parte necessaria per pagare le spese di registrazione dell'atto, l'iscrizione al registro imprese, l'acquisizione di un indirizzo pec, la vidimazione dei registri sociali.

Un buon livello di capitale sociale favorisce l'attrattività per eventuali soci sovventori e un buon pronostico di successo per la concessione di finanziamenti e/o linee di credito da parte degli istituti finanziari.



Condizioni e fattori abilitanti un'iniziativa WBO di successo

Affinché l'operazione di WBO si traduca in una esperienza di successo è necessario, in primo luogo, **conoscere a fondo le dinamiche dell'azienda** e pertanto appare necessario che coesistano **quattro requisiti fondamentali**:



Un Accordo

La possibilità di un accordo tra proprietà, creditori ed eventuale liquidatore.



Un Vantaggio

La presenza di un vantaggio competitivo che renda possibile continuità nel rapporto con i clienti per cercare di mantenere il portafoglio ordini, commesse, lavori, ovvero, la presenza della concreta capacità di diversificare su una nuova area strategica d'affari. Importante anche la capacità di rigenerare i rapporti con i fornitori strategici.



La Motivazione

La motivazione dei lavoratori ad intraprendere il percorso. Sicuramente non tutti i lavoratori della vecchia impresa aderiranno all'operazione: solo quelli più motivati porteranno avanti il progetto attuando così una selezione naturale. Accettano i lavoratori più decisi che riescono a sostenere all'inizio dei sacrifici ed il rischio d'impresa, impegnando capitale proprio (la NASPI o risparmi personali, ovvero, in ultima istanza, il trattamento di fine rapporto).



Il territorio

La condivisione delle OOSS presenti in loco e la costruzione di una relazione positiva con gli enti e gli altri attori del territorio può risultare importante per costruire un ecosistema che sostenga il processo complessivo soprattutto in un'ottica di portafoglio clienti e fornitori indispensabile per l'avvio delle attività.

Focus

L'analisi dei punti di forza e delle criticità dell'azienda in crisi, la redazione del business plan, del progetto industriale, del piano finanziario per valutare il fabbisogno finanziario della nuova cooperativa anche da sottoporre al Fondo mutualistico, Coopfond, a CFI, agli altri investitori o soggetti finanziatori, quali le banche;



LA COOPERATIVA

Quali sono le caratteristiche distintive dell'impresa Cooperativa?

L'impresa cooperativa è un'impresa costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della S.r.l o della S.p.A.

La forma S.p.A. è quella preferita nei processi WBO perché è quella che permette la massima possibilità di attrarre capitale sociale da parte di altri investitori. **Nella forma S.p.A. i soci devono essere almeno 9 e, appunto, possono essere anche società investitrici.**

Tra i principi fondamentali che regolano l'impresa cooperativa:

Democrazia

La cooperativa è un'impresa "democratica" che prevede un forte controllo da parte dei soci secondo il principio **"una testa, un voto", indipendentemente dalla propria quota sociale.**

Mutualità

Il rapporto mutualistico si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci. La mutualità può avere forme diverse: **vantaggi, benefici o migliori condizioni.**

Intergenerazionalità:

L'impresa cooperativa prevede l'indivisibilità del patrimonio e il reimpiego degli utili nell'impresa stessa, garantendo così **lavoro stabile, sviluppo nel tempo e stabilità economica** della società.

Perché fare una cooperativa e non un'impresa diversa, quali vantaggi ci sono?

Essere imprenditori di sé stessi, poter decidere liberamente insieme agli altri soci senza doversi sottomettere alle decisioni di altri.

La cooperativa è un'impresa che attenua la conflittualità interna, proprio grazie alla **forte partecipazione democratica dei soci ai processi decisionali**. Inoltre l'impresa cooperativa non necessita di un capitale minimo per essere costituita a differenza delle altre imprese di capitali.

La cooperativa è un'impresa che rivolge particolare attenzione alle persone e alla comunità in cui opera, non può "delocalizzare", garantisce una forte **flessibilità organizzativa** che si concretizza con la possibilità di realizzare patti sociali tra i soci per organizzarsi liberamente garantendo sempre e comunque gli interessi dell'impresa stessa.

I soci come si distribuiscono i guadagni in una cooperativa?

Nelle cooperative WBO i soci vengono assunti come lavoratori dipendenti con l'applicazione del relativo CCNL di settore. Pertanto i soci prendono lo stipendio, come nella vecchia azienda, anche se, come scritto al punto precedente, sono loro stessi i gestori e quindi sono loro che, congiuntamente, **devono assumere le scelte di gestione** che consentono all'attività di generare le condizioni economiche e finanziarie per permettere il regolare pagamento delle retribuzioni e, importante, delle relative trattenute fiscali e contributi previdenziali.

Le cooperative WBO remunerano il lavoro dei soci non il capitale che essi versano.

Per questo motivo nelle cooperative non si distribuiscono gli utili che laddove ci sono rimangono a disposizione del gruppo dei soci per gli investimenti futuri e le esigenze della gestione.

Laddove l'attività della cooperativa sia andata meglio rispetto alle previsioni, **il lavoro dei soci può ulteriormente essere remunerato attraverso il "ristorno"** proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi avuti con la cooperativa.

Cosa bisogna fare per costituire una cooperativa?

Per trasformare un'idea progettuale d'impresa in una impresa cooperativa è necessario:

- Essere almeno **3/9 soci**
- Redigere l'**Atto costitutivo** e lo **statuto** per atto pubblico
- Iscrizione nel **Registro delle imprese**
- Attribuzione del **codice fiscale** e della **partita I.V.A.**
- Attribuzione di un **indirizzo PEC**
- **Comunicazione d'inizio attività** all'Agenzia dell'Entrate e alla Camera di Commercio
- Iscrivere la cooperativa all'**Albo nazionale delle Cooperative**

Per conoscere in dettaglio le informazioni necessarie per gli atti si rinvia al codice civile.

Quanto costa costituire una cooperativa?

Per la cooperativa non è previsto un valore minimo di capitale sociale, la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima di 100.000 euro.

Il capitale iniziale deve comunque essere adeguato agli scopi prefissati e ad affrontare le spese iniziali per:

- Notaio (per la redazione dello statuto)
- Iscrizione al Registro delle Imprese
- Iscrizione all'Albo nazionale

Cosa rischiano i soci? Sono responsabili con il loro patrimonio personale?

La cooperativa è una società di capitali e pertanto **ciascun socio rischia esclusivamente la quota di capitale sociale versata** che potrebbe essere intaccata nel denegato caso di perdite di esercizio.

Il patrimonio personale dei soci rimane distinto da quello della cooperativa.



È vero che ci sono vantaggi fiscali?

Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali in relazione al fatto che **parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti tra i soci**, ma vengono **nuovamente investiti nell'impresa**, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di crescita e di occupazione. Lo Stato decide quindi di "premiare" il ruolo sociale dell'impresa cooperativa.

Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell'impresa che al suo scioglimento).

I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a **mutualità prevalente**, cioè opera principalmente con i propri soci.

Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile.

Come funziona la cooperativa e come viene amministrata?

Le cooperative hanno gli stessi organi sociali previsti per le società di capitali: **assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale**.

L'assemblea

E' l'organo fondamentale delle società. **Rappresenta la totalità di tutti i soci e prende le decisioni fondamentali per la vita della società.** L'assemblea, tra gli altri compiti, **nomina il Consiglio di Amministrazione**, eventualmente l'organo di controllo, **approva i regolamenti e il bilancio d'esercizio.** In essa vige il principio democratico di "una testa, un voto", in base alla quale ogni socio può esprimere un **solo voto a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale.**

Esiste solo una deroga che prevede nelle cooperative di lavoro la possibilità per i soci finanziatori di esprimere più voti fino ad un massimo di 1/3 dei voti dell'assemblea (la proporzione deve essere sempre rispettata in assemblea e mantenere la proporzione anche sulle presenze effettive) allo scopo di evitare che possano condizionare la vita e le scelte della società.

Il Consiglio di amministrazione

E' l'**organo di gestione**, quello che **mette in pratica gli atti che concretizzano le linee gestionali approvate dall'assemblea.** I suoi componenti sono eletti tra i soci, ovvero se previsto dallo statuto, per la maggioranza tra i soci e dura in carica 3 esercizi. I suoi membri possono essere rieletti.

Tra i Consiglieri viene eletto il **Presidente, che è il legale rappresentante**, ovvero colui che ha potere di firma, che significa non decidere da solo ma **definire gli atti sociali.** Tra gli altri argomenti, decide in forma collegiale, sull'ammissione di nuovi soci, il recesso del socio, l'esclusione del socio, le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico, ovvero nel caso di cooperativa WBO, sul rapporto di lavoro.

Il Collegio sindacale / sindaco unico

E' l'**organo collegiale** (coop.SPA), **ovvero monocratico** (facoltà coop.SRL) **che controlla l'andamento della vita sociale** ed ha il potere-dovere d'intervenire quando rileva irregolarità o violazioni di norme di legge devono **vigilare sul generale andamento della gestione sociale.** Nelle coop SRL è obbligatorio laddove si verificano alcune condizioni previste dall'art. 2477 c.c..

La **NASPI** risorsa per la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale in cooperativa

La NASPI – acronimo di **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego**, che ha sostituito le forme di ammortizzatori sociali legate alla cessazione del rapporto di lavoro, come l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità – è una misura introdotta e disciplinata dal D. Lgs. n. 22/2015.

È uno strumento a beneficio dei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro – per licenziamento o dimissioni per giusta causa – ed è diretto a garantire loro la continuità reddituale per un periodo successivo alla perdita del lavoro.

La durata del trattamento NASPI è pari alla metà delle settimane contributive (con un minimo di 13 settimane) calcolate nel quadriennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro: in sostanza, la durata della NASPI sarà pari alla metà del periodo lavorato nell'ultimo quadriennio.

Es. n. 1: un lavoratore ha lavorato ininterrottamente dal 1°.1.2019 al 31.12.2022. Le settimane contributive nell'ultimo quadriennio sono 208; il lavoratore avrà diritto a percepire la NASPI nella sua durata massima, pari a 24 mesi.

Es. n. 2: un lavoratore ha lavorato ininterrottamente dal 1°.1.2020 al 31.12.2022. Le settimane contributive nell'ultimo quadriennio sono 156; il lavoratore avrà diritto a percepire la NASPI per 18 mesi.

L'importo mensile della NASPI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per il 2023 pari a 1.352,19 euro).

Il ridotto importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall'ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

L'art. 8 del D. Lgs. n. 22/2015 prevede la possibilità del beneficiario di chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di **una quota di capitale sociale di una cooperativa** nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (l'importo riconosciuto si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Il quarto comma dello stesso art. 8 prevede l'obbligo per il lavoratore beneficiario dell'anticipazione di restituire interamente la somma ricevuta nel caso in cui instauri – con un soggetto diverso dalla cooperativa per la cui associazione ha richiesto l'anticipazione – un rapporto di lavoro durante il periodo per il quale gli era riconosciuta la NASPI.

Il portale INPS dedica uno specifico spazio all'istituto dell'anticipazione NASPI raggiungibile **al seguente link:**

<https://www.inps.it/it/inps-comunica/dossier/la-naspi/naspi-anticipata.html>

La normativa di riferimento sul WBO

L. 49/1985 (Legge Marcora I, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione") : con tale Legge veniva promossa per la prima volta in Italia la nascita dei WBO, **incentivando la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, cassaintegrati o dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali.**

Detta Legge istituiva, inoltre, il Foncooper - Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - che aveva il ruolo di erogare prestiti a basso interesse, per finanziare i progetti cooperativi. Con la Legge Marcora, l'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipava al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo stesso, al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di pmi costituite nella forma di società cooperative.

Con le risorse apportate, le società finanziarie potevano assumere partecipazioni temporanee nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, per la realizzazione di progetti d'impresa.

Nel 1986 è stata fondata, su iniziativa delle 3 maggiori centrali cooperative di quel tempo, la società finanziaria Cooperazione finanza industriale (oggi ancora esistente come Cfi - Cooperazione, finanza e impresa Scpa), proprio per gestire il Fondo rotativo della legge Marcora ed erogare i finanziamenti ministeriali. Ancora oggi rappresenta il principale investitore istituzionale a favore di WBO.

L. 57/2001 (Legge Marcora II, "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati").

E' la Legge che **ha riformato, all'articolo 12, la precedente Legge Marcora I** a seguito di una sentenza dell'Unione Europea secondo la quale la L. 49/1985 violava i principi di concorrenza del mercato, determinandone pertanto la sospensione alla fine degli anni '90. Nella sostanza, la Legge di riforma ha modificato, in primo luogo, relativamente ai finanziamenti a cui poteva attingere un WBO, il rapporto percentuale tra quanto versato dallo Stato e quanto versato dai lavoratori, portando tale rapporto da 3:1 a 1:1.

Tale finanziamento, inoltre, doveva essere restituito dalla cooperativa in un arco temporale di 7/10 anni, a differenza della precedente versione della Legge, in cui il finanziamento era a fondo perduto. Infine la L. 57/2001 consentiva ai soci finanziatori di rimanere come membri della cooperativa per tutta la durata dell'investimento partecipando, quindi, al processo decisionale e alla gestione delle cooperative finanziate;

D.L. 145/2013, convertito in L. 9/2014 ("Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione").

Si stabilisce che, in caso di affitto o vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione - per l'affitto o per l'acquisto - le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta a procedura. Inoltre, l'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alla società cooperativa costituisce titolo per ottenere dall'Inps l'anticipazione dell'indennità di mobilità o per l'anticipazione dell'indennità di ASpl, consentendo quindi, ai soci lavoratori della nuova cooperativa, di apportare dette anticipazioni nel capitale sociale;

**Decreto Mise 4 dicembre 2014 e
Decreto Direttoriale 16 aprile 2015:**

Entrambi hanno istituito **un nuovo regime di aiuto volto a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative** di piccola e media dimensione. L'agevolazione – complementare alla L. 49/1985 (c.d. Legge Marcora I) – concede finanziamenti agevolati alle società cooperative partecipate da MISE, Soficoop e Cfi Scpa.

La “nuova Marcora” prevede l'erogazione di finanziamenti per sostenere:

- a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, **la nascita** di società cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- b) nell'ambito delle Regioni del Mezzogiorno, oltre quanto previsto sopra, **lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative già esistenti.**

Si tratta di prestiti della durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello comunitario di riferimento, per un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (massimo 1 milione di euro), rimborsati con piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;



D.Lgs. 22/2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”).

La norma, segnatamente l’art. 8, consente ai lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpl, di richiederne l’intera liquidazione anticipata in un’unica soluzione, ovvero della quota residua, qualora detti lavoratori decidano di intraprendere un’attività autonoma sotto forma di ditta individuale o **qualora intendano associarsi a una società cooperativa** – avente come scopo mutualistico quello di procurare lavoro ai soci – sottoscrivendone una quota di capitale sociale.

Appare opportuno evidenziare l’obbligo di restituzione della complessiva somma erogata dall’INPS a titolo di NASPI anticipata nel caso in cui il beneficiario che ha percepito la NASpl in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpl, - un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota.

In ultimo, l’anticipazione NASPI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

L. 178/2020 (legge di bilancio per l’anno 2021)

La legge di bilancio per il 2021 allarga il campo di applicazione del WBO all’ipotesi di aziende i cui titolari intendano trasferirle ai lavoratori **a prescindere dalla sussistenza di uno stato di crisi.**

All'art 1 c. 270 è stato infatti precisato che nell'ambito degli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

Al successivo c. 271 è poi previsto che gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite con i criteri fin qui descritti, non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile.

Sempre in ambito agevolativo, al c. 272 della norma in menzione vengono introdotte **misure di esenzione fiscale per la cessione di azienda per i motivi anzidetti.**

Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17 febbraio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 51 del 1° marzo)

Con tale decreto si sono **regolate le agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese cooperative** previste dalla legge di Bilancio 2021.

Infine con il c. 273 **viene apportata una deroga alla disciplina della mutualità prevalente**, stabilendo che le cooperative costituite a seguito dei processi di WBO sulla base delle norme fin qui indicate, siano tenute a rispettare la prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. solo a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

L. 234/2021 (legge di bilancio per l'anno 2022)

La legge di stabilità per l'anno 2022 **introduce nuovi obblighi di comunicazione in capo ai datori di lavoro di aziende in crisi**, che dovranno prevedere fra le altre cose le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite.

Nell'ipotesi in cui si concretizzasse la cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, sono previsti sgravi per le imposte inerenti al trasferimento di beni immobili strumentali.

Sotto l'aspetto previdenziale al c. 353 della legge è stato introdotto uno sgravio per le società cooperative che si costituiscono con un processo di WBO, prevedendo **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della cooperativa** per un periodo **fino a ventiquattro mesi**.



PER INFORMAZIONI

Legacoop Puglia

Via G.Capruzzi, 228 - 70124 BARI

Mail: legacoop@legapuglia.it

Tel. 080/5423959 - www.legacooppuglia.it

COOPFOND - www.coopfond.it

CFI - www.cfi.it